

Intestazioni. La Motorizzazione disciplina la registrazione del guidatore abituale dopo le sentenze del Tar del Lazio

Noleggio annotato senza oneri

L'obbligo di denunciarsi resta del cliente, che però ora può delegare l'operatore

Maurizio Caprino

Da ieri i noleggiatori possono annotare "liberamente" i nomi dei loro clienti sulle carte di circolazione dei veicoli locati e la pratica non comporta alcun costo. Inoltre, è possibile il **subcomodato di veicoli** senza obbligo di annotazione alla Motorizzazione. Sono le novità che di fatto chiudono il contenzioso innescato dopo l'entrata in vigore, esattamente un anno fa, degli obblighi di annotazione dei nomi di chi utilizza realmente un veicolo (a lui non intestato) per più di trenta giorni, come dispone l'articolo 94 del Codice della strada nel comma 4-bis, introdotto nel luglio 2010 (si veda anche la scheda a destra). Le novità sono contenute nella circolare protocollata col numero 25018, emanata giovedì scorso, 29 ottobre, dalla direzione generale della Motorizzazione.

Il contenzioso era stato aperto dall'**Aniasa**, l'associazione di categoria dei noleggiatori, che lamentava un'eccessiva complicazione e l'onerosità dell'annotazione, giungendo a chiedere che l'obbligo

non fosse applicato alla loro attività. Il noleggio, come il comodato e l'eredità, è tra le fattispecie più toccate dai nuovi obblighi, che non riguardano invece l'utilizzo di veicoli intestati a propri familiari conviventi. Nel caso del noleggio, comunque, non va annotato il nome dell'utilizzatore, ma solo quello di chi ha stipulato il contratto. Quindi, nel caso delle auto aziendali, sulla carta di circolazione è riportato il nome dell'azienda, non quello del dipendente; anche quando il veicolo è assegnato in esclusiva a quest'ultimo.

Il Tar del Lazio (sentenze 11004/2015 e 11006/2015, depositate il 2 settembre) ha accolto in parte le richieste dell'**Aniasa**; per il resto, la materia del contendere è stata dichiarata cessata, anche perché la Motorizzazione il 9 marzo (circolare 6062) ha sospeso alcuni punti controversi. La circolare di giovedì ha modificato le disposizioni applicative precedenti (soprattutto la "maxi-circolare" 15513 del 10 luglio 2014) per tenere conto proprio di queste pronunce.

L'ultima circolare precisa che le sentenze non hanno spostato l'obbligo di annotazione dal cliente al noleggiatore: hanno solo previsto che il cliente possa delegare il fornitore e che la delega non va firmata pratica per pratica, ma può anche riguardare tutti «gli adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo». Sembra quindi di capire che non sia prevista un'unica delega per l'intera flotta presa a noleggio dal cliente, ma ce ne voglia una (anche se "aperta" alle pratiche future) per ogni veicolo che la compone.

Viene anche precisato che, con la delega, il noleggiatore deve comunque effettuare l'annotazione tramite gli uffici provinciali della Motorizzazione o le agenzie di pratiche. È quindi esclusa la possibilità di collegamenti telematici diretti tra noleggiatori e banca dati della Motorizzazione. In ogni caso, bisognerà vedere se al cliente verranno addebitate somme per i costi amministrativi di gestione della pratica.

A proposito di costi, la circolare

recepisce anche l'indicazione del Tar secondo la quale, nel caso del noleggio, non sono dovuti i nove euro per diritti della Motorizzazione che normalmente sono necessari per annotare l'utilizzatore. Questo non influisce sul rilascio della ricevuta da parte dell'ufficio: il documento non attesta tant'incasso, quanto il fatto che la pratica sia stata regolarmente presentata.

Quanto al subcomodato (cioè alla possibilità che il comodatario del veicolo possa a sua volta affidarlo in comodato a qualcun altro), a seguito delle sentenze, la Motorizzazione ha dovuto fare retromarcia sul divieto che aveva imposto con la circolare 15513. Dichiarare che il subcomodato è lecito, però, non implica che esso vada annotato sulla carta di circolazione. Infatti, l'articolo 247-bis del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (che disciplina l'attuazione del comma 4-bis) non affronta il tema del subcomodato. Questo depotenzia la normativa sulle annotazioni, perché rende più facile aggirarla.

DIVIETO CADUTO

Adesso il subcomodato è ammesso
E non va indicato sul libretto perché il regolamento non lo prevede

Le regole

01 | LE OPERAZIONI

In linea di massima, vanno comunicate alla Mctc:

- le variazioni di nome dell'ente (anche impresa) intestatario del veicolo;
- le variazioni delle generalità della persona fisica intestataria, possibili per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per cambi di toponomastica decisi dai Comuni;
- la temporanea disponibilità (a titolo di comodato, di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente, ma con varie esenzioni) di un

veicolo per oltre 30 giorni per soggetti non intestatari, salvo che la disponibilità richieda il possesso di titoli autorizzativi;

- le persone che hanno la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti, legali o giudiziali).

02 | L'INTESTATARIO

Per intestatario s'intende non solo il proprietario, ma anche il trustee (se il mezzo fa parte del patrimonio di un trust), il locatore (nel noleggio), il nudo proprietario (nell'usufrutto), l'acquirente con patto di

riservato dominio, il locatario (nel caso del leasing) e l'usufruttuario

03 | I MEZZI

Gli obblighi riguardano tutti gli autoveicoli, i motoveicoli (quindi non i ciclomotori né i quadricicli leggeri) e i rimorchi (compresi quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate)

04 | I SOGGETTI

Gli obblighi, quando previsti, sono a carico del soggetto che ha la disponibilità del veicolo. Ma questi può delegare per iscritto l'intestatario

